

IMU sugli immobili strumentali: infondata la questione di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dall'IRAP

IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.

Infatti, "in riferimento all'IRAP mancano" quelle evidenze normative che, nel 2020, hanno condotto la Corte costituzionale "a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo all'IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell'imposta".

Così, ora, nel mettere a confronto IRES E IRAP, la diversità "della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipe discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all'IRAP".

È quanto si legge nella sentenza n. 21 del 2024, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell'IMU sui beni strumentali dall'IRAP, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1.

IMU sugli immobili strumentali: necessaria la deducibilità dalle imposte (IRES e IRPEF) sui redditi di impresa

L'IMU sugli immobili strumentali è «un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto». È questo il cuore della motivazione con cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 262 depositata oggi (redattore Luca Antonini), ha dichiarato incostituzionale – come anticipato nel comunicato stampa del 19 novembre scorso – “per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)”, l'indeducibilità, dall'imponibile delle imposte (IRES e IRPEF) sui redditi d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Imu sugli immobili

strumentali. Illegittima l'ineducibilità integrale dalle imposte sui redditi

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l'ineducibilità dell'IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza. Il legislatore, infatti, una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell'IRES nel «reddito complessivo netto» (articolo 75, primo comma, Testo unico delle imposte sui redditi), non può rendere ineducibile un tributo come l'IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.